

- 2) L'impugnazione principale è respinta quanto al resto.
- 3) La sentenza D'Agostino/Commissione è annullata in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha ommesso di statuire sulla prima parte del secondo motivo, snaturandola.
- 4) L'impugnazione incidentale è respinta quanto al resto.
- 5) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.
- 6) Le spese sono riservate.

---

(<sup>1</sup>) GU C 78 del 15.3.2014.

---

**Sentenza del Tribunale del 19 novembre 2015. – Grecia/Commissione**

(Causa T-107/14) (<sup>1</sup>)

[«FEAOG — Sezione “Garanzia” — FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Regime dei diritti al pagamento unico — Riserva nazionale — Criteri di aggiudicazione — Rischio per il Fondo — Condizionalità»]

(2016/C 016/35)

Lingua processuale: il greco

**Parti**

*Ricorrente:* Repubblica ellenica (rappresentanti: inizialmente I. Chalkias, E. Leftheriotou e A. Vasilopoulou, successivamente M. Kanellopoulos, E. Leftheriotou e A. Vasilopoulou, agenti)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e D. Triantafyllou, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2013/763/UE della Commissione, del 12 dicembre 2013, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 338, pag. 81), nella parte in cui riguarda la Repubblica ellenica.

**Dispositivo**

- 1) La decisione di esecuzione 2013/763/UE della Commissione, del 12 dicembre 2013, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui impone alla Repubblica ellenica una rettifica forfettaria relativa alla concessione dei diritti della riserva nazionale e nella parte in cui la Commissione europea ha applicato alla Repubblica ellenica una rettifica finanziaria per l'anno 2008 in materia di condizionalità.

- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 129 del 28.4.2014.

---

**Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2015 — Paesi Bassi/Commissione**

(Causa T-126/14) <sup>(1)</sup>

*(«FEAOG — Sezione “Garanzia” — FEAGA e FEASR — Rettifica finanziaria applicata a titolo della mancata dichiarazione di interessi — Obbligo di motivazione — Obbligo di contabilizzare gli interessi — Articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005 — Principio di equivalenza — Obbligo di diligenza»)*

(2016/C 016/36)

Lingua processuale: il neerlandese

**Parti**

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M.K. Bulterman, J. Langer e M. Noort, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Kranenborg e P. Rossi, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento parziale della decisione di esecuzione 2013/763/UE della Commissione, del 12 dicembre 2013, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 338, pag. 81).

**Dispositivo**

- 1) La decisione di esecuzione 2013/763/UE della Commissione, del 12 dicembre 2013, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui ha applicato al Regno dei Paesi Bassi una rettifica finanziaria pari a EUR 4 703 231,78 a titolo degli interessi non dichiarati di crediti relativi a prelievi supplementari pagati in ritardo e precedenti al 1° aprile 1993 e alle restituzioni all'esportazione indebitamente versate e precedenti al 1° aprile 1995.
- 2) La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Regno dei Paesi Bassi.

---

<sup>(1)</sup> GU C 112 del 14.4.2014.